Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 684/15/CONS

RILASCIO DI DEROGA AL DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, DEI DIRITTI AUDIOVISIVI RELATIVI AL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM "TROFEO GIACINTO FACCHETTI" PER LE STAGIONI SPORTIVE 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", in seguito "*Decreto*";

VISTA la delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*" e, in particolare, l'art. 11;

VISTA l'istanza di deroga al divieto di sub-concessione in licenza a terzi di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dei diritti audiovisivi del Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo *Decreto* dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 22 ottobre 2015 (prot. n. 73063);

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 26 ottobre 2015 (prot. n. 73709), finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga al divieto di cessione in licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di cui all' "Invito ad offrire" del 31 luglio 2015;

RITENUTE fondate le motivazioni addotte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ai fini della concessione della deroga e, in particolare:

- che a trarne oggettivo beneficio sarebbe l'utenza, atteso che la stessa avrebbe la

possibilità di fruire della visione in chiaro e su reti con capacità di diffusione su tutto il territorio nazionale di un numero di eventi che altrimenti non sarebbero stati visibili;

- attraverso una maggiore diffusione al pubblico giovane di gare disputate non da professionisti, ma da giovanissimi atleti in fase di formazione e crescita si valorizzerebbe l'attività del settore giovanile e si determinerebbe un modello per il pubblico giovane che verrebbe incentivato alla pratica dello sport;

CONSIDERATO quanto segue:

- il divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all'art. 11, comma 6, del *Decreto* è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi;
- il medesimo divieto è volto ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sub-licenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti, possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

CONSIDERATO che la deroga richiesta risponde alle finalità della norma per i seguenti motivi:

- ha una portata limitata, in quanto da un punto di vista quantitativo il numero di eventi è inferiore al totale degli eventi della Competizione, trattandosi di una sola gara per ciascuna giornata del Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" (26 gare di *regular season*, oltre a 3 gare di *play off* e 4 gare di *Final Eight*);
- a trarne oggettivo beneficio sarà l'utenza, giacché sarà possibile fruire della visione in chiaro e su reti con capacità di diffusione su tutto il territorio nazionale di un numero di eventi che altrimenti non sarebbero stati trasmessi in chiaro;
- dalla sub-licenza la Lega Nazionale Professionisti Serie A non trae alcun beneficio economico non venendo richiesta alcuna integrazione del corrispettivo rispetto al prezzo di assegnazione dei diritti;
- la maggiore diffusione al pubblico giovane di gare disputate non da professionisti, ma da giovanissimi atleti in fase di formazione e crescita oltre a valorizzare l'attività del settore giovanile, costituisce un modello per il pubblico giovane che viene incentivato alla pratica dello sport;

RITENUTO che le argomentazioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A siano sufficienti a giustificare l'esenzione dal divieto di cui all'art. 11, comma 6, del *Decreto*, relativamente al Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi, che la deroga sia subordinata ad una sola cessione dei diritti dall'operatore televisivo

assegnatario all'operatore televisivo sub-licenziatario, escludendo che gli stessi possano essere oggetto di successivi accordi analoghi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È concessa la deroga ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dal divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti audiovisivi del Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
2. La deroga è valevole unicamente per la sub-licenza dei diritti oggetto della richiesta da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vale a dire per una sola gara per ciascuna giornata del Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" (26 gare di *regular season*, oltre a 3 gare di *play off* e 4 gare di *Final Eight*), con divieto assoluto di ulteriore cessione degli stessi da parte del sub-licenziatario.
3. L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

La presente delibera è notificata al soggetto istante ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci